

**BANCA DI CREDITO COOPERATIVO LA RISCOSSA DI
REGALBUTO**

**Direttiva Mifid 2004/39/CE “MIFID”
(Markets in Financial Instruments Directive)
Direttiva 2006/73/CE – Regolamento (CE) n.1287/2006**

STRATEGIA DI ESECUZIONE E TRASMISSIONE DEGLI ORDINI

DOCUMENTO DI SINTESI

OTTOBRE 2011

Si avverte la clientela che il presente documento di sintesi della “Strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini” della Banca di Credito Cooperativo di Regalbuto, di volta in volta aggiornato e integrato con la “Strategia di esecuzione degli ordini” del broker “Iccrea Banca S.p.A.”, è tempestivamente e gratuitamente reso disponibile su supporto cartaceo presso tutte le filiali della Banca ed è accessibile al pubblico, in formato elettronico, sul sito web “www.bccregalbuto.it”

LA NORMATIVA MIFID

La “*Markets in Financial Instruments Directive*” (MiFID) è la Direttiva approvata dal Parlamento europeo nel 2004 che, dal 1° novembre 2007, introduce nei mercati dell’Unione Europea le nuove regole per la negoziazione di strumenti finanziari.

Obiettivo della MiFID è quello di definire un quadro organico di regole finalizzato a garantire un maggior livello di protezione degli investitori, a rafforzare l’integrità e la trasparenza dei mercati, a disciplinare l’esecuzione organizzata delle transazioni da parte delle Borse, degli altri sistemi di negoziazione e delle imprese di investimento e a stimolare la concorrenza tra le Borse tradizionali e gli altri sistemi di negoziazione.

Nel quadro generale delle nuove regole introdotte dalla MiFID assume importanza primaria la disciplina dell’esecuzione degli ordini alle migliori condizioni (c.d. *best execution*).

La “*best execution*” obbliga gli intermediari ad adottare tutte le misure ragionevoli e a mettere in atto meccanismi efficaci per ottenere nell’esecuzione degli ordini, il miglior risultato possibile per i clienti, avendo riguardo a prezzi, costi, rapidità e probabilità di esecuzione e di regolamento, dimensione e oggetto dell’ordine.

L’importanza relativa di tali fattori deve essere definita dagli intermediari tenendo conto delle caratteristiche del cliente, dell’ordine, degli strumenti finanziari che sono oggetto dell’ordine, delle sedi di esecuzione alle quali l’ordine può essere diretto.

Con tale disciplina, pertanto, si vuole assicurare una ampia protezione agli investitori, siano essi classificati nella categoria dei clienti al dettaglio, siano essi clienti professionali. In primo luogo, infatti, le controparti qualificate sono escluse dall’ambito di applicazione della *best execution*, in virtù della loro esperienza e conoscenza dei mercati finanziari. Tuttavia, le stesse controparti qualificate possono richiedere per sé stesse o per i propri clienti verso i quali effettuano il servizio di ricezione e trasmissione ordini, l’applicazione delle regole di *best execution*, raggiungendo un maggior livello di protezione e di tutela.

Si precisa, altresì, che il principio di *best execution* si riferisce ai servizi di esecuzione di ordini per conto dei clienti, negoziazione per conto proprio e, con regole meno stringenti, ai servizi di ricezione e trasmissione ordini e gestione di portafogli. Per quanto non sia dettata una puntuale disciplina della *best execution* con riguardo al collocamento, tuttavia, la Banca si impegna al rispetto dei principi generali di comportarsi con chiarezza e correttezza nell’interesse del cliente.

La Banca, nell’esercizio della propria attività, svolge il ruolo di intermediario trasmettitore per gli ordini ricevuti dalla clientela. L’accesso alle sedi di esecuzione avviene, pertanto, mediante soggetti terzi (intermediari negoziatori o *broker*).

In tali ambiti, garantisce l’esecuzione degli ordini alle migliori condizioni per il cliente in relazione a tutti i tipi di strumenti finanziari, siano essi quotati o meno su mercati regolamentati e siano essi negoziati su mercati regolamentati, sistemi multilaterali di negoziazione o al di fuori di essi, sia in merito alla esecuzione degli ordini per conto dei clienti per i servizi di ricezione e trasmissione di ordini.

Come conseguenza a tale disposizione, la Banca, nel rispetto della propria strategia può prevedere che taluni ordini vengano eseguiti al di fuori di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione (*cf. infra, par. sedi di esecuzione*).

Le misure interne adottate dalla Banca al fine di raggiungere il miglior risultato possibile per il cliente, si riassumono nella “**Strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini**” (di seguito la “**Strategia di esecuzione**”) adottata, che individua per ciascuna categoria di strumento finanziario le sedi di esecuzione ed i negoziatori¹ che permettono di ottenere in modo duraturo il miglior risultato possibile per l’esecuzione degli ordini del cliente. Si precisa che tali negoziatori sono selezionati dalla Banca in ragione delle strategie di esecuzione adottate da questi ultimi.

La Strategia di esecuzione adottata dalla Banca si intende applicata ai clienti al dettaglio e professionali ma non si applica nei confronti delle controparti qualificate eccetto i casi in cui ricorrano le condizioni sopra esposte.

L’efficacia delle misure di esecuzione e trasmissione degli ordini e della Strategia di esecuzione, nonché la qualità dell’esecuzione degli ordini da parte dei *broker* sono verificate dalla Banca al fine identificare, se del caso, correggere eventuali carenze.

La Banca si impegna, altresì, a riesaminare le misure e la strategia di esecuzione con periodicità annuale ovvero al verificarsi di circostanze rilevanti tali da influire sulla capacità di ottenere il miglior risultato possibile per l’esecuzione degli ordini dei clienti utilizzando le sedi/*broker* inclusi nelle strategie. Qualsiasi modifica rilevante alla Strategia di esecuzione comporterà un aggiornamento immediato del presente documento di sintesi nonché una pronta comunicazione ai clienti a cura della Banca. Tale comunicazione sarà resa disponibile al cliente tramite avviso pubblicato sul sito internet societario. In ogni caso saranno rese disponibili anche presso le filiali della Banca.

La Banca si impegna a dimostrare ai propri clienti, su richiesta degli stessi ed in qualsiasi momento, che gli ordini sono stati eseguiti in conformità alla strategia di esecuzione adottata.

Il presente documento contiene una descrizione sintetica della Strategia di esecuzione adottata dalla Banca. In particolare, descrive, ciascuna tipologia di strumento finanziario e di servizio di investimento, i fattori di esecuzione e le sedi di esecuzione/negoziatori presi in considerazione dalla Banca per il raggiungimento del miglior risultato possibile per il cliente nonché la condotta della Banca in relazione alle modalità di trasmissione degli ordini.

Dei suddetti fattori di esecuzione la Banca definisce una gerarchia comune a tutti i clienti, siano essi classificati come clienti al dettaglio o professionali.

1. Elenco delle tipologie di strumenti finanziari per le quali la Banca svolge il servizio di ricezione e trasmissione di ordini, dei fattori di esecuzione e dei broker utilizzati:

- Titoli azionari e relativi diritti di opzione,
- Covered Warrants,

¹ Altrimenti detti *broker*: soggetti ai quali gli ordini sono trasmessi ai fini dell’esecuzione.

- Certificates,
- Obbligazioni Convertibili,
- Obbligazioni Cum Warrant
- ETF

negoziati unicamente o prevalentemente su mercati regolamentati italiani gestiti da Borsa Italiana Spa

Fattori di Esecuzione	Broker
- Corrispettivo totale - Rapidità nell'esecuzione - Probabilità di esecuzione - Probabilità di regolamento - Dimensione dell'ordine - Natura dell'ordine	Iccrea Banca Spa

- Titoli di stato,
- obbligazioni

negoziati unicamente o prevalentemente su mercati regolamentati gestiti da Borsa Italiana Spa o sui Sistemi Multilaterali di Negoziazione Hi-MTF, EuroTLX e ExtraMOT;

Fattori di Esecuzione	Broker
- Probabilità di esecuzione	Iccrea Banca Spa

- Titoli di stato,
- obbligazioni

negoziati su mercati regolamentati gestiti da Borsa Italiana Spa e sui Sistemi Multilaterali di Negoziazione Hi-MTF, EuroTLX e ExtraMOT;

Fattori di Esecuzione	Broker
- Corrispettivo totale - Dimensione dell'ordine	Iccrea Banca Spa

- Titoli di stato,
- obbligazioni

non negoziati su mercati regolamentati e/o su Sistemi Multilaterali di Negoziazione raggiunti da Iccrea Banca Spa e per i quali Iccrea Banca Spa assicura la condizione di liquidità;

Fattori di Esecuzione	Broker
- Probabilità di esecuzione - Rapidità nell'esecuzione - Dimensione dell'ordine	Iccrea Banca Spa

- Titoli di stato,
- obbligazioni

non negoziati su mercati regolamentati e/o su Sistemi Multilaterali di Negoziazione raggiunti da Iccrea Banca Spa e per i quali Iccrea Banca Spa non assicura la condizione di liquidità;

Fattori di Esecuzione	Broker
- Probabilità di esecuzione - Dimensione dell'ordine	Iccrea Banca Spa

- Derivati non quotati

Fattori di Esecuzione	Broker
- Natura dell'ordine - Dimensione dell'ordine - Probabilità di esecuzione	Iccrea Banca Spa

- Titoli azionari e relativi diritti di opzione,
- Covered Warrants,
- Certificates,
- Obbligazioni Convertibili,
- Obbligazioni Cum Warrant
- ETF
- Opzioni
- Futures

negoziati unicamente o prevalentemente su mercati regolamentati non nazionali

Broker	Broker finale
Iccrea Banca Spa	Banca IMI Spa (Austria, Italia - IDEM, Finlandia, Belgio, Inghilterra, Spagna, Svizzera, Stati Uniti, Francia, Olanda, Germania - Xetra e Floor Markets, Portogallo, Danimarca, Norvegia, Svezia, Irlanda, Chi-X) Crédit Agricole (Inghilterra - AIM) Deutsche Bank (Germania – Altri mercati) Instinet (Giappone, Hong Kong, Canada, Grecia, Australia, Singapore) ICBPI (Hi-Mtf – orden driven azionario)

- Titoli azionari,
 - Obbligazioni convertibili,
- negoziati unicamente sul sistema multilaterale di negoziazione denominato Hi-MTF

Broker	Broker finale
ICCREA Banca Spa	ICBPI

Per tali categorie di strumenti finanziari la Banca segue l'ordine dei fattori di esecuzione previsto dal broker di cui si avvale ed in coerenza con la strategia di best execution della Banca.

Si precisa inoltre che la Banca si riserva la facoltà di valutare ed eventualmente non accettare ordini di acquisto relativi a strumenti finanziari in ordine ai quali si configura l'applicazione dell'art. 100-bis del TUF. Più in generale, potranno essere oggetto di rifiuto di trasmissione gli ordini impartiti dalla clientela qualora, con riferimento allo strumento finanziario, ricorra una o più delle seguenti condizioni:

- sia stato emesso da meno di 12 mesi (intermediazione condizionata);
 - non abbia rating o speculative;
 - sia caratterizzato da selling restriction sul mercato, posta l'Autorità di vigilanza, dall'emittente o inserite nell'offering circular;
 - abbia taglio o controvalore maggiore di € 50.000.
- Obbligazioni di propria emissione

Fattori di Esecuzione	Broker	Sedi di esecuzione
<ul style="list-style-type: none"> - Prezzo dello strumento finanziario e costi di esecuzione e regolamento (<i>total consideration</i>) - Rapidità di esecuzione e regolamento - Probabilità di esecuzione e regolamento - Oggetto dell'ordine - Dimensione dell'ordine - Altro 	Cassa Centrale Banca	Cassa Centrale Banca Conto proprio non sistematico

La Banca mette a disposizione della clientela le "Regole interne per la negoziazione" sul proprio sito internet all'indirizzo www.bccregalbuto.it ovvero presso le filiali.

2. Pronti contro termine di raccolta

La Banca effettua operazioni in Pronti contro termine con riferimento alla propria attività istituzionale di raccolta del risparmio per l'esercizio del credito.

Attualmente la migliore sede di esecuzione per i pronti contro termine (di seguito PCT) è rappresentata dalla Banca stessa, in quanto non esistono mercati regolamentati che consentono l'esecuzione degli ordini della clientela retail. L'unico mercato ad oggi esistente è, infatti, un mercato all'ingrosso.

I medesimi prodotti in oggetto, inoltre, possono presentare un discreto grado di personalizzazione in termini di sottostanti/scadenze scelte dal cliente che si traducono in una maggiore difficoltà nel garantire l'esecuzione sulla base di offerte disponibili su mercato.

La venue in discorso, tuttavia, comporta per la Banca un maggior onere operativo derivante dalla gestione dei rischi sulla proprietà, ma permette di ottenere vantaggi in termini di:

- rapidità, in quanto l'esecuzione non risulta essere vincolata alle tempistiche di altri negozianti;
- probabilità di esecuzione, in quanto l'operazione viene chiusa con la Banca stesso e non è subordinata alla disponibilità di una controparte terza a concludere operazioni.

AVVERTENZE:

Si segnala che nel caso di **istruzioni specifiche** del cliente in merito all'esecuzione di ordini, tali istruzioni possono pregiudicare le misure previste dalla Banca nella propria strategia di esecuzione e trasmissione volte al raggiungimento del miglior risultato possibile per il cliente. Limitatamente agli oggetti di tali istruzioni, pertanto, la Banca è sollevata dall'onere di ottenere il miglior risultato possibile.

Si precisa, inoltre, che nel caso di **istruzioni parziali** ricevute dal cliente, la Banca esegue l'ordine secondo tali istruzioni ricevute, applicando la propria strategia di esecuzione e trasmissione per la parte lasciata alla propria discrezionalità.

Il presente documento sarà reso disponibile presso la sede centrale e tutte le filiali della Banca. Se ne prevede, inoltre, la pubblicazione sul sito internet societario (www.bccregalbuto.it), nella sezione dedicata ai clienti.

**ATTESTAZIONE DI CONSEGNA DEL DOCUMENTO DI SINTESI SULLA
STRATEGIA DI TRASMISSIONE DEGLI ORDINI**

Il/la sottoscritto/i dichiara/no:

- di aver ricevuto copia del documento di sintesi sulla strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini della Banca;
- di aver letto e compreso le modalità con cui la Banca eseguirà gli ordini ricevuti;

..... li,

.....